

COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

P.za Felice Orsi n° 1 – 55016 PORCARI

Servizio Interventi alle Persone

Via Roma n. 121 - 55016 Porcari

Tel. 0583211884 - Fax 0583211887

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE).

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato regola gli interventi di **Assistenza Domiciliare** e di **Assistenza Educativa**, come meglio previsto ai successivi articoli.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il **Servizio di Assistenza Domiciliare** si rivolge prioritariamente ad anziani ed a persone adulte inabili residenti nel territorio comunale, privi di adeguata assistenza, nonché a persone e a nuclei familiari che, per ragioni sociali, fisiche ed economiche, si trovano in difficoltà nel proprio domicilio per aver perduto la capacità di accudire autonomamente alla propria persona, ai propri familiari e all'ambiente domestico.

In ragione delle suddette condizioni di limitata autosufficienza si pone la necessità di assicurare presso il domicilio di tali soggetti forme di aiuto assistenziale per curare la loro igiene, provvedere all'accudimento dell'ambiente domestico, sostenerli fisicamente e psicologicamente nel soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana.

I progetti individuali proposti dal Servizio Sociale devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi funzionali a sostenere le potenzialità di cura della famiglia, le risorse del territorio e valorizzare le opportunità offerte dal privato sociale con particolare attenzione alla solidarietà sociale.

L'intervento di Assistenza Domiciliare, salvo casi di particolare cronicità e/o problematicità, deve essere limitato al periodo strettamente necessario per non creare fenomeni di dipendenza o sostituzione, deve favorire l'autonomia della persona e/o il mantenimento delle capacità residue, la responsabilizzazione dei familiari e anche della comunità.

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA

Il **Servizio di Assistenza Educativa** consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa rivolto a minori in situazione di disagio e alle loro famiglie, che si esplica sia all'interno dell'ambito familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell'intervento. Il servizio dovrà necessariamente valutare le dinamiche relazionali del nucleo affinché si evidenzino un'effettiva possibilità di cambiamento del contesto familiare o la necessità di interventi a tutela del minore.

Il servizio è rivolto a minori di età compresa tra 0 e 18 anni che rientrano secondo un ordine di priorità, nei seguenti contesti:

- ✚ Minori con provvedimenti degli Organi Giudiziari (Tribunale Ordinario – Tribunale per i Minorenni – Giudice Tutelare/Procura minorile);
- ✚ Minori che manifestino disadattamento e/o disagio socio-relazionale;
- ✚ Minori in condizioni di trascuratezza morale e materiale tali da non richiedere interventi di allontanamento;
- ✚ Minori che devono reinserirsi nelle proprie famiglie dopo un periodo di allontanamento disposto dalle Autorità Giudiziarie;
- ✚ Minori in difficoltà segnalati al Servizio Sociale da parte degli Organi didattici competenti e minori, che necessitano, comunque, di supporto educativo.

Pertanto, il **Servizio di AE** oggetto del presente Capitolato Speciale è distinto nelle seguenti aree di intervento:

- A. **Area giudiziaria:** l'intervento educativo è sviluppato sulla base di uno specifico mandato dell'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, sempre nel contesto di un caso deferito dall'Autorità Giudiziaria, su progetto individuale predisposto dal Servizio Sociale comunale.
- B. **Area preventiva:** l'intervento educativo è sviluppato sulla base di una decisione assunta dal Servizio Sociale comunale, anche concertata con i servizi e le unità d'offerta che hanno in carico il minore, in assenza di un qualunque mandato o deferimento dell'Autorità Giudiziaria.
- C. **Area di supporto per significative difficoltà evidenziate in ambito scolastico:** l'intervento educativo ed il progetto sono sviluppati tenendo conto della segnalazione degli Organi didattici privilegiando, comunque, le problematiche sociali e relazionali rispetto alle difficoltà di tipo "scolastico" e nei limiti delle disponibilità del servizio, considerato quanto previsto al precedente comma. Anche in questo caso è assente l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 4 – ASSISTENZA DOMICILIARE – NATURA DELLE PRESTAZIONI

L'**Assistenza Domiciliare** ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, favorire la socializzazione e la vita di relazione, alleggerire il peso familiare in situazioni di crisi e/o ristrutturazione del nucleo.

Per tali finalità l'AD prevede prestazioni di carattere socio-assistenziale di aiuto alla persona, prestazioni di aiuto domestico e sostegno ai familiari.

Le prestazioni di cui al precedente comma sono costituite, a titolo esemplificativo anche se non esaustivo, da:

- ✚ aiuto nei bisogni personali con assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto, igiene, vestizione, mobilitazione, somministrazione pasti, ecc.);
- ✚ aiuto nel governo della casa limitatamente ai casi previsti dal progetto individualizzato (pulizia nell'ambiente domestico, preparazione pasti, piccolo bucato, stiratura, ecc.);
- ✚ aiuto nel mantenimento delle relazioni familiari, sociali, di vicinato e con comunità e centri di vita associativa locale per conservare/ricostruire un ambiente domestico e rapporti sociali;
- ✚ collaborazione nel disbrigo di pratiche, consegna spesa a domicilio, accompagnamento negli spostamenti per visite sanitarie e terapie riabilitative di vario genere, solo nei casi e limiti previsti dal progetto individualizzato, in cui sarà tenuta in considerazione l'eventuale presenza di familiari e di associazioni di volontariato da coinvolgere nel progetto;
- ✚ disponibilità e reperibilità immediata ad eventuali richieste d'intervento urgenti;
- ✚ eventuale consegna ed aiuto nella somministrazione di pasti a domicilio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 155/1997 e s.m.i. (HACCP).

L'Amministrazione potrà richiedere all'Affidatario il servizio di pulizia straordinaria e di interventi urgenti di pulizia generale degli ambienti, in presenza di situazioni di particolare degrado igienico. Per pulizia straordinaria si intende la pulizia accurata, la sanificazione, il riordino dell'abitazione ed eventuale sgombero di masserizie. Per lo svolgimento di tali prestazioni gli operatori dovranno essere dotati di idonei strumenti di lavoro e di dispositivi di protezione e prevenzione previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione potrà richiedere inoltre collaborazione in interventi di riparazione per la manutenzione ordinaria dell'abitazione o in interventi di trasloco, servizi aggiuntivi finalizzati a rispondere alle esigenze dell'utenza del servizio e comunque a soggetti appartenenti all'area anziani/adulti inabili (servizi di trasporto, iniziative migliorative ed integrative del servizio anche come messa in rete e collaborazione con i servizi alle persone e le strutture sociali funzionanti nel territorio comunale).

Dette attività (possibilmente organizzate con Enti o Associazioni locali) devono essere ben descritte con dettagliata indicazione degli eventuali beni forniti, dalle ore di servizio effettivamente prestate (es. per i lavoratori ore di durata, materia, ecc.). Detti servizi dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Sociale comunale.

Gli interventi di cui ai precedenti terzo e quarto comma, prima parte, potranno essere svolti avvalendosi di Cooperative sociali di tipo B della zona Socio-sanitaria, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate. Il progetto d'intervento per quanto previsto al presente e precedente comma presentato in sede d'offerta, verrà valutato ai fini dell'affidamento dell'incarico ai sensi del disciplinare di gara.

ART. 5 – ASSISTENZA EDUCATIVA – NATURA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio attua interventi che scaturiscono da progetti individualizzati formulati dal Servizio Sociale e, ove necessario, da questo in collaborazione con Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro interdisciplinari competenti per varie problematiche nell'ottica dell'integrazione tra Sociale e

Sanitario. Il servizio di Assistenza Educativa deve integrarsi con gli altri servizi del territorio quali il Servizio Sanitario, l'Associazione, il Volontariato, ecc.

Per ciascuna area d'intervento (art. 3 del presente capitolato), il progetto gestionale assicura, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- ✚ sostegno e stimolo pedagogico - educativo nei confronti degli assistiti e del loro ambiente di vita;
- ✚ intervento educativo all'interno delle famiglie;
- ✚ attività educative individualizzate, secondo il progetto educativo stilato per il minore;
- ✚ conduzione di attività educative territoriali con valenza esperienziale per il minore, secondo il progetto educativo stilato per il minore;
- ✚ partecipazioni ad attività educative, ricreative a valenza socializzante e didattica al fine di inserire positivamente il minore nel proprio contesto socio-culturale;
- ✚ accompagnamento e trasporto del minore fuori del domicilio, prevedendo adeguate coperture assicurative e, ove necessario, mezzi di trasporto anche del soggetto aggiudicatario;
- ✚ interventi di sostegno alla famiglia (mediazione nel rapporto genitori-figli, stimolo nell'acquisizione di nuovi modelli educativi, facilitazione dei rapporti istituzione/famiglia) nello svolgimento dei compiti inerenti il ruolo genitoriale;

Il progetto gestionale deve assicurare, inoltre:

- ✚ che la definizione dei progetti educativi individualizzati, la loro gestione e verifica siano condotte secondo il metodo di lavoro di equipe con gli operatori comunali ed altri soggetti che hanno in carico il caso;
- ✚ che gli educatori operino sui casi un confronto di equipe almeno mensile;
- ✚ che gli interventi siano attuati secondo una metodologia di rete che consiste nella capacità di utilizzare le risorse del territorio e nella capacità di stabilire modalità di comunicazione tra i diversi agenti interessati al progetto;
- ✚ che per ciascun caso sia redatta una relazione annuale sull'andamento dell'intervento educativo e, comunque, una relazione ogni qual volta sia richiesto dagli operatori comunali ed altri soggetti che hanno in carico il caso. Le relazioni, salvo i casi d'urgenza segnalati, dovranno essere redatte entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 6 – PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività mediante impiego di personale idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, con idonea formazione e con qualifica professionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale ed essere inquadrato secondo le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il settore in relazione allo svolgimento dello specifico servizio richiesto. In particolare il personale addetto al servizio di A.D. dovrà essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: ADB, OSA, OTA e OSS. Detto personale dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze che, a titolo esemplificativo possono essere così descritte:

- conoscere le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse soprattutto alla terza età ed allo stato di non autosufficienza;
- conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti personalizzati;
- riconoscere per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente;
- conoscere l'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- essere in grado di lavorare in equipe, di coinvolgere le reti informali, di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Per quanto concerne il servizio di **Assistenza Educativa** la professionalità da impegnare è quella di educatore professionale.

Si definiscono “**Educatori Professionali**” coloro che hanno conseguito la Laurea in Scienze dell'Educazione presso le Facoltà di Scienze della Formazione o il Corso Universitario di Educatore Professionale previsto dal DM 520/1998 ovvero che sono in possesso del diploma di Laurea per Educatori Professionali (Facoltà di Medicina e Chirurgia) previsto dal Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, o titolo ad esso equipollente o equivalente ai sensi della legge 42/99, od ai sensi del DM Sanità 29/03/1984, o da altre normative regionali o provinciali.

- ✚ personale educativo in possesso della qualifica di Educatore Professionale o Laurea in Educazione Professionale afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- ✚ personale educativo in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione – indirizzo Educatore Professionale Extrascolastico, o Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica;
- ✚ personale educativo in possesso di laurea in scienze della formazione primaria.

Detto personale dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze che, a titolo esemplificativo possono essere così descritte:

- conoscere le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse soprattutto alle situazioni di disagio che si sviluppano nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti personalizzati;
- capacità di lavorare in gruppo, anche a livello interprofessionale;
- capacità di cooperare con le famiglie degli utenti per favorire la partecipazione attiva al progetto educativo.

Sarà valutata la disponibilità da parte della ditta affidataria, di educatori professionali ambosessi da impiegare nei progetti.

L'affidatario deve individuare un Coordinatore del servizio, con comprovata esperienza nei settori oggetto di gara, tenuto ad assicurare il coordinamento del servizio sia sul piano tecnico che sul piano organizzativo.

Sul piano tecnico il coordinatore deve:

- cooperare con l'assistente domiciliare e l'educatore professionale/il Servizio Sociale del Comune, per la redazione di un piano personalizzato di assistenza coerente con il percorso di aiuto definito nell'ambito della U.V.M. della A.S.L. e/o del T.M. ed individuare l'operatore più idoneo a realizzarlo;
- monitorare il caso verificando l'efficacia dell'intervento e proponendo eventuali modifiche in relazione all'evolversi del bisogno;

- relazionare al referente comunale del servizio, con le cadenze previste dal capitolato e comunque quando il Servizio Sociale comunale lo richieda, sull'andamento del progetto.

Sul piano organizzativo il Coordinatore deve:

- essere il referente del Comune per tutti i problemi gestionali e amministrativi relativi al servizio;
- adottare tutti i provvedimenti per la concreta esecuzione delle prestazioni individuate dal piano assistenziale e provvedere tempestivamente in caso di necessità impreviste.

Il Coordinatore, per le responsabilità anche tecniche che il servizio richiede, dovrà essere in possesso della qualifica professionale di Assistente Sociale o, in alternativa, essere affiancato da un Assistente Sociale e/o da altre figure professionali idonee a supportarlo in tale funzione. In quest'ultimo caso deve essere comunque garantita l'unicità del coordinamento.

Tutto il personale impiegato dal soggetto affidatario dovrà essere inquadrato nell'apposito livello contrattuale del contratto di appartenenza ed essere in possesso della patente di categoria B ed autorizzato ad utilizzare, comunque, mezzi in disponibilità del soggetto affidatario.

Il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare modelli organizzativi idonei a garantire la continuità del rapporto tra il cittadino e l'operatore assegnatogli. Inoltre adotta strumenti volti a prevenire un elevato turn-over degli operatori. Al fine di conservare i rapporti umani instauratisi fra il cittadino e l'operatore, il soggetto gestore si impegna ad assicurare, di regola, il mantenimento di tale relazione.

La ditta indica, nel Progetto Tecnico, gli operatori che intende impiegare per la realizzazione del progetto. Non dovranno, in sede di presentazione dell'offerta, essere allegati i curricula ma si dovrà riprodurre una tabella nella quale si evidenzia, per ciascun operatore proposto, il titolo di studio e l'esperienza svolta attinente agli interventi oggetto della presente procedura.

Gli operatori indicati in sede di progetto saranno impiegati nella realizzazione del progetto stesso, fatta salva la possibilità contrattuale di riassorbimento.

A tale riguardo il soggetto affidatario, prima dell'inizio dei servizi, produrrà elenco degli operatori comprese le sostituzioni di cui al successivo comma, corredato dai "curricula" completi degli stessi.

Sono ammesse eventuali sostituzioni di operatori per assenza temporanea o prolungata del personale indicato in sede di progetto. In ogni caso, l'immissione di nuovi operatori in servizio, avverrà con la previsione di un periodo di prova di n. 20 giorni trascorso il quale il Comune potrà chiedere al soggetto gestore la sostituzione dell'operatore per uno dei seguenti motivi: il personale non è adeguato all'utenza individuata, tiene comportamenti non consoni alla situazione, viola la privacy dell'utente con azioni non pertinenti rispetto al compito assegnato.

Indipendentemente da quanto previsto al precedente comma, l'Amministrazione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere la sostituzione del personale che si dimostri non idoneo all'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

ART. 7 – FORMAZIONE

L'aggiudicatario si impegna a garantire per il personale impiegato nel servizio una costante opera di formazione ed aggiornamento. A tal fine, con cadenza annuale, presenta al Comune una relazione concernente le iniziative di formazione ed aggiornamento sostenute dagli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente Capitolato. L'eventuale proposta di formazione che verrà presentata in

sede di partecipazione alla presente selezione sarà vincolante per il medesimo soggetto aggiudicatario.

ART. 8 – ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

L'attivazione dell'intervento si concretizza con la stesura di un progetto individualizzato in cui vengono definiti la frequenza del servizio, la durata e la tipologia delle prestazioni da assicurare e la compartecipazione in base al calcolo ISEE ove previsto. Con l'attivazione del progetto di intervento avviene la "presa in carico" da parte del Servizio Sociale comunale.

Successivamente il progetto viene comunicato al responsabile/coordinatore dell'affidatario che si attiverà affinché venga realizzato quanto concordato. A tale riguardo, il coordinatore dell'affidatario dovrà essere reperibile negli orari di seguito specificati con numero di cellulare dedicato.

Il progetto concordato viene avviato di norma entro 5 giorni lavorativi; in caso di urgenze entro 24 ore lavorative.

Le prestazioni del servizio di Assistenza Domiciliare saranno espletate a domicilio dell'utente, ordinariamente nei giorni dal lunedì al sabato, con orario tra le 7.30 e le 19.30, sempre, comunque, secondo le indicazioni del piano assistenziale individuale. In casi particolari, concordati nel progetto, il servizio potrà essere eccezionalmente effettuato in orario notturno e/o nei giorni festivi, nel rispetto del C. C. N. L. vigente, e/o mantenuto in caso di ricovero ospedaliero del soggetto titolare dell'intervento. Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

Le prestazioni del servizio di Assistenza Educativa saranno espletate nei tempi, modi e luoghi previsti dal progetto individuale. In ogni caso il servizio dovrà mantenere flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni tenuto conto delle esigenze del singolo caso in relazione ai settori di intervento previsti al precedente art. 3.

L'affidatario è tenuto a controllare l'effettiva erogazione delle prestazioni da parte dei propri dipendenti favorendone al Comune dimostrazione a semplice richiesta di quest'ultimo. L'implementazione di strumenti automatici di controllo della presenza, presentata in sede di offerta, verrà valutata ai fini dell'affidamento dell'incarico ai sensi del disciplinare di gara.

Per gli utenti già in carico, in condizioni di particolare emergenza ed urgenza l'affidatario potrà eccezionalmente modificare il piano assistenziale, avvertendo, appena possibile, l'Assistente Sociale del Servizio Sociale del Comune.

L'affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Assistente Sociale comunale di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio (ricoveri ospedalieri, decessi, rifiuto delle prestazioni, etc.).

ART. 9 – MONTE ORE PREVISTE PER I SERVIZI

Il numero delle ore necessario all'espletamento del servizio di Assistenza Domiciliare è previsto annualmente in circa 3.600.

Il numero delle ore necessario per l'espletamento del servizio di Assistenza Educativa è previsto annualmente in circa 1.100.

Attività di referente/coordinatore: ore annue previste circa 360.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche e variazioni all'entità delle prestazioni oggetto del presente appalto nel limite del 20% in più o in meno del valore del

contratto, senza che l'aggiudicataria possa avanzare diritti o eccezioni in merito alla presente facoltà.

Ai sensi e per gli effetti della L.R.T. n. 66/2008 e s.m.i. relativamente all'erogazione di servizi domiciliari a persone non autosufficienti (progetti attualmente approvati dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare – U.V.M. – afferente alla competente AUSL) potranno essere richieste attivazioni di “pacchetti assistenziali integrati”, finanziati con il Fondo Regionale per la non autosufficienza. La fattispecie di cui al presente comma non rientra nel limite del 20% citato nel precedente comma, in quanto indipendente dalla progettazione del comune di Porcari e non a carico del bilancio comunale.

L'affidatario è tenuto a farsi carico della gestione dell'ampliamento del servizio, eventualmente discendente dalle ipotesi viste nei precedenti commi, agli stessi patti e condizioni contrattualizzati con l'aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la necessaria copertura finanziaria qualora se ne determini la necessità a seguito di ampliamento del servizio, fatto salvo quanto previsto al quarto comma del presente articolo.

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario si impegna a:

- ✚ assicurare i rapporti con i competenti servizi comunali;
- ✚ dotare il proprio personale di strumenti di riconoscimento;
- ✚ provvedere all'aggiornamento del proprio personale anche in relazione a quanto indicato nell'art. 7 del presente capitolato;
- ✚ fornire il quadro completo degli obiettivi affidati a ciascun operatore con evidenziati gli orari di inizio e termine di ogni intervento/fase progettuale. Strumento di riscontro dell'attività svolta saranno le tabelle settimanali/mensili riepilogative, che dovranno essere compilate con i dati riferiti alle diverse attività svolte a favore di singoli utenti e ulteriormente distinte per ogni singolo operatore coinvolto sull'utente. Queste schede, compilate e sottoscritte dal referente/coordinatore per il soggetto affidatario, dovranno essere consegnate al termine di ogni mese al Servizio Sociale comunale per gli opportuni controlli, pregiudiziali alla liquidazione delle spettanze dovute per il periodo.

L'affidatario dovrà, inoltre, dotarsi di un sistema di monitoraggio fondato su parametri di controllo della qualità, finalizzati al miglioramento del servizio per:

- efficienza organizzativa del servizio;
- efficacia degli interventi in relazione al piano assistenziale e alla soddisfazione degli utenti. I dati del monitoraggio sono comunicati al Comune a semplice richiesta di quest'ultimo;
- le attività svolte, di cui al presente appalto, sono altresì oggetto di periodico controllo tecnico e amministrativo da parte del Comune per la verifica degli adempimenti contrattuali;
- predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al servizio nei termini che saranno fissati dal Comune;

- garantire la fedele esecuzione del servizio e organizzare i mezzi necessari all'esecuzione dello stesso secondo le indicazioni di cui ai documenti di gara;
- garantire la messa a disposizione di personale nella quantità e con la qualifica professionale o esperienza lavorativa idonea all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- tenere sollevata la stazione appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente appalto, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative;
- tenere conto che trattandosi di servizi non suscettibili di interruzione, eventuali scioperi potranno essere effettuati solo nei limiti e con le modalità previste dalla L. 146/90 e ss.mm.ii. e comunque con un preavviso di almeno 5 giorni.

ART. 11 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato l'impresa utilizzerà personale qualificato, dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative vigenti.

Il personale assegnato ai servizi dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità.

L'impresa dovrà, inoltre, curare che il proprio personale:

- sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento;
- mantenga il segreto e la totale riservatezza di fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio (nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e normative correlate).

L'impresa è responsabile del comportamento dei propri incaricati e delle inosservanze alle prescrizioni del presente articolo.

ART. 12 – VOLONTARIATO

L'associazionismo e il volontariato saranno coinvolti con l'obiettivo di incrementare, coordinare e promuovere le diverse iniziative già attivate sul territorio da soggetti appartenenti al privato sociale, al fine di valorizzare un significativo e concreto lavoro di rete.

L'impiego di operatori volontari da parte dell'affidatario viene riconosciuto e stimolato. Il soggetto affidatario deve informare il Comune dell'utilizzo di personale volontario segnalando:

- ✚ il ruolo, la responsabilità e le modalità di utilizzo del volontario;
- ✚ i criteri di copertura assicurativa;
- ✚ la programmazione della formazione professionale;
- ✚ la programmazione degli interventi tra il personale dipendente e il personale volontario.

Le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera integrativa e non sostitutiva rispetto al personale dipendente e il loro contributo si deve intendere aggiuntivo rispetto alla determinazione del monte orario stimato dell'appalto, senza costi a carico del Comune.

L'affidatario si rende disponibile ad "operare" in rete con le risorse presenti nel territorio ed eventualmente già impegnate in una progettualità con l'Amministrazione Comunale, al fine di organizzarle in sinergia con i servizi di cui si tratta.

ART. 13 – RESPONSABILITA' E DANNI

L'affidatario dell'appalto è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati a terzi, al Comune e ai propri operatori, nell'esercizio delle attività assegnate, qualora ciò sia dipendente da sua incuria o trascuratezza.

A tal fine l'affidatario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

Al Comune non compete alcuna responsabilità per gli eventuali danni che, in virtù dello svolgimento del servizio assegnato, potessero verificarsi all'appaltatore o alle persone di cui si avvale, né per gli incidenti che comunque potessero derivare ai medesimi per causa di servizio.

Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 2.500.000,00 come indennizzo massimo a persone e/o cose, con massimale per danni a persone pari ad € 1.000.000,00 per terzo danneggiato ed € 600.000,00 per danni a cose specifiche.

L'affidatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme delle polizze sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.

L'affidatario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissioni o negligenza dei dipendenti nell'esecuzione del servizio.

Si precisa inoltre che l'assicurazione stipulata, di cui ai precedenti commi, dall'affidatario dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

1. Novero dei terzi:

- a) quando l'assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato stesso;
- b) quando l'assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i dipendenti dell'assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro.

Devono essere considerati terzi in ogni caso:

- i dipendenti del contraente, iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose in loro possesso;

- tutti gli utenti del servizio ove si svolge l'attività gestita dall'assicurato, restando inteso che devono considerarsi terzi fra loro.

2. Causale incendio

L'assicurazione è operante per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato, o da lui detenute a qualsiasi titolo, comprese attrezzature di terzi in uso a qualsiasi titolo.

3. Danni a cose in consegna e custodia

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni arrecati:

- alle cose di proprietà o in possesso degli utenti del servizio nei locali in cui si svolge l'attività in custodia a qualsiasi titolo all'assicurato.

Restano ferme le esclusioni derivanti da: furto, uso normale, inattività, atti vandalici in genere e scioperi, terrorismo o sabotaggio, obbligazioni contrattuali ed eventi naturali.

4. Lavori e servizi

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato ai sensi dell'art. 2.049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi eseguiti da terzi in nome e per conto dell'assicurato stesso per danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, dalle ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse e comunque da tutti coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'assicurato.

La garanzia vale anche per danni corporali subiti dalle persone non dipendenti qualora sia configurabile una responsabilità civile che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato purché tali lavori e servizi risultino pertinenti all'attività esplicata per conto del committente.

ART. 14 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n°81/2008.

Per quanto riguarda l'emergenza antincendio (ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza) il soggetto affidatario è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante:

- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità come previsto dal D. Lgs. n°81/08 che documenta la loro formazione secondo quanto indicato dal D. M. 10.03.1998;
- il piano di emergenza interno.

Si dovranno altresì rispettare le norme del D. M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

L’aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente dotando, lo stesso personale, di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone e dei terzi.

L’affidatario dovrà comunicare al Comune, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. 81/08, al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità Prot. n°100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

Tra i documenti di gara è compreso il DUVRI redatto dall’A.C. che, allegato al contratto, dovrà essere sottoscritto, previa eventuali integrazioni, in ogni sua parte, per accettazione, dall’affidatario. Si da atto che ogni servizio oggetto del presente capitolato non presenta rischi da interferenze, pertanto nel DUVRI predisposto dall’A.C., gli oneri da interferenza sono individuati in importo pari a zero.

L’appaltatore si obbliga a garantire ai propri dipendenti il rispetto delle condizioni retributive di cui ai contratti nazionali di categoria e agli accordi integrativi indipendentemente dalla forma sociale dell’appaltatore medesimo.

La decorrenza dell’appalto è subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva e previdenziale.

La certificazione di regolarità contributiva e previdenziale è presupposto essenziale per la stipula del contratto, pena la nullità dello stesso.

ART. 15 – RICOLLOCAMENTO

Al seguente appalto si applica il **principio del ricollocamento** per gli operatori attualmente impegnati nel servizio oggetto in appalto, come riportato nella relazione tecnico - illustrativa relativa alla gara, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d’impresa, come chiarito nel parere ANAC 22/07/2015 n. AG 58/15/AP.

L’affidatario osserva le norme in materia di salvaguardia dell’occupazione previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

L’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante (Cons.Stato, V, 15 giugno 2009 n.3900; in argomento cfr. anche parere AVCP n. 44/2010 e delibera AVCP n. 97/201).

Il riferimento per il presente appalto è il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali. Nel caso in cui ad aggiudicarsi l’appalto sia una società cooperativa, questa potrà illustrare i vantaggi

giuridici ed economici della condizione di “socio”, nonché il valore culturale e sociale di tale scelta, ma, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, nessun lavoratore potrà essere costretto, in fase di cambio gestione, ad accettare le condizioni di “socio”.

Ai lavoratori, dipendenti o soci, sono mantenute da parte della ditta aggiudicataria le eventuali condizioni economiche di migliore favore maturate nel precedente rapporto di impiego. Eventuali aumenti retribuiti “ad personam” saranno mantenuti in cifra fissa e, se non confermati, saranno assorbiti dai successivi aumenti contrattuali.

ART. 16 – TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 l'affidatario assume la qualifica di responsabile del trattamento. L'affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga, pertanto, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta. L'impresa si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali ed a integrarle nelle procedure già in essere. L'affidatario si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'impresa consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

ART. 17 – SUB – APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il sub-appalto è ammesso solo per attività collaterali e accessorie, quali servizi di pulizie straordinarie, ecc. e comunque nei limiti di legge.

E' fatto divieto all'affidatario di subappaltare le attività assistenziali, anche parzialmente, per garantire una continuità nella realizzazione del progetto personalizzato e valutazione dello stesso, per una costante crescita professionale nei rapporti tra il Servizio Sociale Comunale e il Coordinatore dei servizi appaltati, che permetta una uniformità del monitoraggio e del controllo del percorso.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso, con incameramento della cauzione e facoltà per l'Amministrazione di procedere all'esecuzione in danno e diritto a risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell'appaltatore.

ART. 18 - ACCREDITAMENTO E VERIFICHE

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di presentare, a pena di revoca dell'aggiudicazione, un manuale per la gestione e controllo della qualità della commessa, che sia conforme alle normative vigenti. In particolare, deve essere garantito il rispetto della normativa, ex Legge R.T. n. 82 del 28 Dicembre 2009, avente ad oggetto *'Accreditamento delle Strutture e dei Servizi alla persona del sistema sociale integrato'*, e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Deliberazione G.R.T. nr. 206 del 23.02.2010.

Il rispetto dei sopra citati requisiti sarà applicabile sin da subito per la fase di start up e, successivamente, per tutta la durata del contratto per la gestione dello stesso.

Metodologie di controllo:

- **diretti**, che i referenti individuati dal Comune possono effettuare anche quotidianamente;
- **indiretti**, da parte degli utenti a mezzo presentazione di reclami e/o interviste;
- **in contraddittorio**, effettuati da personale aziendale e personale della Impresa appaltante precedentemente individuato.

Le modalità di verifica e controllo nonché gli strumenti di registrazione saranno pertanto riverificati a cadenza periodica o al momento che se ne verifichi l'effettiva necessità.

Nell'ambito delle attività di verifica e controllo da parte del Comune, l'Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione personale qualificato e formato, che in sede di verifica abbia la facoltà di assumere decisioni operative, al momento che si verifichino situazioni di non conformità.

Le verifiche, che verteranno anche sul possesso dei requisiti di Qualità ed Accreditamento Istituzionale, potranno avvenire in maniera programmata o in base alle specifiche necessità da parte dell'Organo Competente. Le verifiche programmate potranno essere effettuate in contraddittorio con il Responsabile del servizio o persona da lui delegata previo avviso di due giorni. Il Comune si riserva, per le verifiche non programmate, la possibilità di effettuare sopralluoghi senza alcun preavviso. In entrambi i casi le non conformità dovranno essere documentate.

L'Impresa aggiudicataria si rende disponibile a fornire tutti i dati relativi ai controlli effettuati in maniera autonoma e qualsiasi altro dato in suo possesso, relativo all'appalto in essere, nei termini concordati con il Comune.

E' facoltà del Comune chiedere la ripetizione gratuita e tempestiva del servizio nel caso vengano evidenziate palesi inadempienze.

E' facoltà del Comune eseguire accertamenti in qualunque momento su prodotti, attrezzature e macchinari impiegati per il servizio al fine di verificare la rispondenza a quanto dichiarato in offerta in riferimento alla tipologia del prodotto, modalità di conservazione ed impiego ecc.

E' facoltà del Comune accertare in qualsiasi momento l'applicazione da parte dei dipendenti dell'Impresa aggiudicataria delle norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza, fermo restando la responsabilità dell'Impresa aggiudicataria stessa in merito all'osservanza delle medesime. Gli incaricati del Comune che svolgono servizio di controllo sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze dell'Impresa aggiudicataria, in assenza di comunicazione scritta all'Impresa stessa. Il personale dell'Impresa aggiudicataria non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dal Comune.

ART. 19 – FATTURAZIONE E OBBLIGO DI TRACCIABILITA'

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidatario avverrà in base fatture emesse a cadenza mensile distinte per servizio erogato. Il pagamento delle fatture emesse dall'impresa avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di arrivo delle stesse al Servizio Interventi alle Persone del Comune. In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture i termini per i pagamenti vengono interrotti, previa comunicazione formale all'affidatario.

L'appaltatore con la stipula del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., come meglio specificato dalle Determinazioni n° 8 e n° 10 del 2010, n° 4 del 2011 della AVCP ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito elencati:

- dichiarazione al Comune, prima della stipula del contratto circa l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, su cui dovranno essere effettuati i pagamenti relativi allo svolgimento dei servizi di cui trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- obbligo a comunicare al Comune ogni eventuale modifica relativa ai dati del/dei conto/i corrente/i dedicato/i;
- impegno ad inserire nelle fatture il CIG relativo al servizio di cui trattasi e il codice IBAN dell/i conto/i dedicato/i.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario, previa emissione del relativo mandato di pagamento, in cui sarà riportato il CIG relativo al servizio di cui trattasi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà clausola risolutiva espressa dal contratto, ai sensi della predetta Legge 13/08/2010, n°136, con conseguente chiamata in causa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferme restando la facoltà del Comune di Porcari di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara espressamente di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti degli eventuali subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai servizi.

L'appaltatore, il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Comune e all'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 20 – REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi opererà su due livelli:

- a) sulla parte dell'offerta economica "costi personale" riconoscendo al costo del personale gli eventuali adeguamenti intervenuti successivamente all'aggiudicazione e non previsti in sede

di offerta, derivanti dal CCNL di settore al quale la ditta aggiudicataria ha fatto riferimento in sede di offerta e integrativi territoriali per la Regione Toscana;

- b) sulla parte dell'offerta economica "Altri Costi", opererà dal secondo anno di durata dell'appalto.

Ai fini di quanto sopra, la mancata rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell'ISTAT comporterà l'applicazione della sola variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

E' facoltà del Comune, mediante istruttoria, di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi di aggiudicazione.

ART. 21 – STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il comune si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio in pendenza della stipula del contratto.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto contraente.

Nell'occasione lo stesso deve dare prova:

- ✚ di aver effettuato la costituzione della cauzione definitiva e di aver presentato le polizze di cui al precedente art. 13 del capitolato;
- ✚ l'affidatario deve garantire l'avvio del servizio entro 20 giorni dalla richiesta scritta del RUP.

ART. 22 – AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, indisponibilità o risoluzione del contratto con il soggetto aggiudicatario, il Comune può procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

ART. 23 – DIFFIDA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora, nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il Comune assegna mediante diffida all'operatore aggiudicatario un termine di 30 giorni per conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolve automaticamente. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'operatore aggiudicatario o per rinuncia dello stesso all'esecuzione, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, fatto salvo il risarcimento dei danni cagionati all'ente, anche al verificarsi delle seguenti cause di risoluzione e/o inadempimento del contratto:

- apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- cessione totale o parziale del contratto o sub-appalto in contrasto con quanto previsto al precedente art. 17;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- verifica della mancata sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale, derivanti da colpa grave e/o da incuria e/o negligenza;
- accertata mancanza di requisiti richiesti per il personale impiegato dalla ditta nel servizio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n°136/2010, causa di risoluzione del contratto come previsto al precedente art. 19.

ART. 24 – RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute gravi e motivate esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dalla convenzione con preavviso di almeno un mese, da comunicare con lettera raccomandata A.R.

ART. 25 – PENALI

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente, e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- ✚ interruzione del servizio;
- ✚ ritardi nello svolgimento del servizio;
- ✚ inosservanza grave degli obblighi previsti nel Capitolato speciale;
- ✚ ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio.

La penale applicata per ciascuna singola inadempienza contrattuale varierà a 500 a 1.000 euro a seconda della gravità dell'inadempienza, da applicare con ritenuta sull'importo mensile delle fatture.

Per singola inadempienza si intende:

- ✚ interruzione del servizio: assenza dell'operatore e sua mancata sostituzione per almeno due volte consecutive;
- ✚ ritardo non preavvertito all'utente e alla stazione appaltante di oltre due ore;

- ✚ inadeguatezza del personale: il personale non è adeguato all'utenza individuata, tiene comportamenti non consoni alla situazione, viola la privacy dell'utente con azioni non ulteriori non pertinenti rispetto al compito assegnato;
- ✚ sostituzione del personale assente per qualsivoglia motivo con personale ritenuto non adeguato alla situazione.

L'applicazione della penale avverrà per ciascuna delle situazioni segnalate previa diffida scritta da parte della Stazione Appaltante al soggetto aggiudicatario.

ART 26-CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Si dà atto che questo ente con propria determinazione n° 175 del 30.12.2013 ha approvato il "Codice di comportamento dei dipendenti" cui la ditta aggiudicataria dovrà uniformare il comportamento dei propri dipendenti prevedendo altresì la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi comportamentali *de quo*. Si precisa che il regolamento è pubblicato sul sito di questo ente www.comune.porcari.lu.it alla voce "Amministrazione trasparente" sezione "disposizioni generali" nella sottosezione "Atti generali".

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente appalto ove il Comune fosse attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Lucca con espressa rinuncia a qualsiasi altra competenza.

ART. 28 – DOMICILIO LEGALE DELL'AGGIUDICATARIA

A tutti gli effetti del contratto l'aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Porcari.

ART. 29 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. del D. Lgs. 50/2016 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento, è il Dottor Roberto Massoni, Funzionario Responsabile del Servizio Interventi alle Persone e successivamente all'affidamento del servizio verrà individuato il Referente/Responsabile dell'esecuzione del contratto.